

Dott. Monica Melani.....

**Consulenza del lavoro
ed Amministrativo/tributaria
Selezione e formazione
del personale**

Via Cappuccini, 4 – 20122 Milano

MILANO, 12 GIUGNO 2014

**Spettabile
Clientela**

OGGETTO: FACCIAMO IL PUNTO SUL LAVORO ACCESSORIO

**Cari clienti,
oggi facciamo il punto su tutte le regole del lavoro accessorio.**

Il lavoro accessorio (voucher) può essere utilizzato per attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.

Il lavoro accessorio è sempre consentito, indipendentemente dal prestatore di lavoro, dal committente o dall'attività svolta, tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico. Il limite di 5.000 euro è da intendersi al netto delle trattenute previdenziali, assistenziali e a titolo di gestione del servizio nel valore nominale del buono lavoro. A tale limite, pertanto, corrisponde un importo lordo pari a 6.660 euro.

Sono previste delle discipline particolari per le attività svolte in agricoltura, a favore dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, da parte dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nonché nel caso di committente pubblico.

ATTIVITA' AGRICOLE: In ambito agricolo, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese:

- In tutte le attività agricole di carattere stagionale, da parte di pensionati e studenti;
- In tutte le attività agricole rese a favore di "produttori agricoli che nell'anno solare hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro. "

In tale ultimo caso, è esclusa la possibilità che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese da soggetti che l'anno precedente quello di riferimento erano iscritti agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.



Dott. Monica Melani.....

**Consulenza del lavoro
ed Amministrativo/tributaria
Selezione e formazione
del personale**

Via Cappuccini, 4 – 20122 Milano

Per “studenti” si intendono i soggetti con meno di 25 anni di età (fino a 24 anni e 364 giorni), regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero

- **Iscritti presso un ciclo di studi universitario, ed in questo caso in ogni periodo dell’anno.**

Nelle attività agricole sono comprese anche le c.d. “attività connesse” e, tra queste, il CCNL agricoltura-operai inserisce anche le attività agrituristiche e quelle svolte nelle aziende florovivaistiche.

Per quanto riguarda le attività agricole stagionali, è necessario fare riferimento all’elenco contenuto nel DPR n. 1525/1963, per quanto non esaustivo.

Che cosa si intende per studenti? Si intendono gli studenti iscritti presso un istituto scolastico (non universitario); gli studenti possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio “compatibilmente con gli impegni scolastici”. Tale espressione limita la possibilità di impiegare detti soggetti nei seguenti periodi:

- Il sabato e la domenica;
- Durante i periodi di vacanza, cioè: le vacanze natalizie, dal 1° dicembre al 10 gennaio; le vacanze pasquali, dalla Domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell’Angelo;
- Le vacanze estive, dal 1° giugno al 30 settembre.

Resta fermo, invece, che non sussistono limitazioni temporali per gli studenti universitari che, pertanto, possono svolgere attività di lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno.

COMMITTENTI IMPRENDITORI COMMERCIALI O PROFESSIONISTI:

Le attività lavorative svolte tramite lavoro accessorio, a favore di committenti imprenditori commerciali o professionisti, sono consentite purchè non diano luogo a compensi superiori a 2.000 euro per ciascun singolo committente,

- fermo restando il limite di 5.000 euro complessivi in capo al lavoratore, per anno solare.

Il limite di 2.000 euro è riferito ai compensi che il committente imprenditore commerciale o professionista può erogare ad ogni singolo lavoratore, ma non costituisce un limite all’utilizzo di lavoro accessorio da parte del medesimo committente che, quindi, potrà servirsi di prestazioni di lavoro accessorio anche per importi superiori a 2.000 euro, purchè con più soggetti prestatori di lavoro.



Dott. Monica Melani.....

**Consulenza del lavoro
ed Amministrativo/tributaria
Selezione e formazione
del personale**

Via Cappuccini, 4 – 20122 Milano

Imprenditore commerciale

Per imprenditore commerciale non deve essere inteso solamente l'imprenditore che svolge attività di intermediazione nella circolazione di beni ma, più in generale, "qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato".

Tale formulazione include tutti i soggetti, siano essi stessi persone fisiche o giuridiche, che svolgono una qualsiasi attività economica, non limitandone l'applicazione ai soli soggetti che esercitano un'attività commerciale in senso stretto.

Professionista

Per professionista si intende la figura del professionista intellettuale, cioè colui che svolge un'attività di prestazione d'opera intellettuale verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO O DI SOSTEGNO AL REDDITO:

Per l'anno 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese:

- **in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali;**
- **nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare;**
- **da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito.**

L'INPS, in tal caso provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa agli ammortizzatori sociali, gli accrediti derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

COMMITTENTE PUBBLICO:

Anche il committente pubblico può ricorrere al lavoro accessorio, fermo restando, quanto segue:

- 1) il rispetto dei vincoli previsti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica e del patto di stabilità interno;
- 2) il limite di compensi pari a 5.000 euro complessivi che il prestatore può ricevere per le sue prestazioni.

Gli enti locali sono autorizzati a superare il limite di spesa pubblica per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio.

**Studio di consulenza del lavoro
e di consulenza
Amministrativo/tributaria
Elaborazione paghe e contributi
Adempimenti Legge 81/2008**

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.studiomelani.it> – e-mail : info@studiomelani.eu

Dott. Monica Melani.....

**Consulenza del lavoro
ed Amministrativo/tributaria
Selezione e formazione
del personale**

Via Cappuccini, 4 – 20122 Milano

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

DOTT. MONICA MELANI

